



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE  
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 13 del 23/01/2016

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>
	1) Comunicazioni del Presidente;  2) Approvazione verbale della seduta precedente;  3) Studio e Consultazione della normativa vigente e delle esperienze adottate da altre realtà amministrative siciliane ed italiane per la definizione del “Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la civile convivenza in città”;  4) Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la civile convivenza in città”;  5) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	<b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		10,00	12,00		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		10,00	12,00		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		11,00	12,00		
Componente	Coppola Gaspare	SI		10,45	12,00		
Componente	Fundarò Antonio	SI		10,00	12,00		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		10,00	12,00		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 23 del mese di Gennaio, alle ore 10,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **“Comunicazioni del Presidente”**.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **”Approvazione verbale della seduta precedente”**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

**Alle ore 10,45 entra il Consigliere Coppola Gaspare.**

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **“Studio e Consultazione della normativa vigente e delle esperienze adottate da altre realtà amministrative siciliane ed italiane per la definizione del “Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la civile convivenza in città”**.

Al fine di offrire un supporto all'Amministrazione locale, ha affermato il Presidente Antonio Pipitone, deputato ad adottare la disciplina regolamentare **“Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la civile convivenza in città”**, con il presente ordine del giorno, la Quarta Commissione Consiliare ha preso in esame gli aspetti normativi più significativi della materia, tenendo in considerazione le molteplici novità di legge che, negli ultimi anni, hanno modificato, e spesso implementato, le funzioni e i servizi che la Polizia Locale è chiamata a svolgere.

In conseguenza di questo, la Polizia Locale si è saputa trasformare, per rispondere in maniera sempre più concreta ed efficace alle esigenze del territorio e dei cittadini: ad esempio al Codice della Strada, alle competenze acquisite in molti settori, al mantenimento della sicurezza, al contributo fornito quotidianamente alle Procure della Repubblica.

In questo O.d.G., continua il Presidente Pipitone, si è partiti dalla considerazione irrinunciabile che il buon servizio al cittadino, reso possibile nella nostra Regione dalla grande professionalità di tutti gli Operatori della Polizia Locale, può essere ulteriormente migliorato avendo ben chiari i processi e gli obiettivi che debbono essere perseguiti, ed il mezzo fondamentale con cui intraprendere questo percorso, la fonte giuridica per eccellenza, è rappresentata dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale.

La potestà regolamentare, afferma il Consigliere Comunale Antonio Fundarò, mutua la sua esistenza dal Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383.

L'art. 53 di tale normativa disponeva, infatti, che " *Il podestà, quale amministratore del comune, delibera intorno: ...omissis.... 6/A: ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni, nonché a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune*".

A distanza di numerosi anni, la regolamentazione è stata ripresa dalla L. 08.06.1990, n. 142 che, agli artt. 4 e 5, così stabiliva: "*Art.4: Statuti comunali e provinciali.- 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. 3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. ....omissis..... Art. 5. Regolamenti. - 1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*".

In seguito, continua il Consigliere Comunale Antonio Fundarò, con l'approvazione del Testo Unico degli Enti Locali varato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Legislatore, agli artt. 6 e 7, riprendendo la trascorsa normativa, sancisce definitivamente la potestà regolamentare degli Enti Locali: "*Art. 6. Statuti comunali e provinciali - 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. 3.*

*Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. ....omissis.... Art. 7. Regolamenti 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*"

In relazione al suesposto iter normativo, continua il Consigliere Fundarò, particolare vicenda hanno subito le potestà sanzionatorie degli enti locali in merito al proprio apparato regolamentare.

In particolare, gli articoli da 106 a 110 del R.D. 03.03.1934, n. 383 stabilivano, in merito alle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, come venivano punite le rispettive violazioni e l'iter sanzionatorio sino alla loro definitiva estinzione. Tale iter, che è poi stato mutato con la Legge 21.11.1981, n. 689, introduttiva del sistema di depenalizzazione dei reati, principalmente contravvenzioni, che dal carattere penale hanno acquisito la qualifica di violazioni amministrative, è stato poi rivisto nel recente passato.

La Legge Comunale e Provinciale è stata, infatti, poi abrogata dall'art. 64 della L. 08.06.1990, n. 142 di riordino degli enti locali, che però faceva salvi alcuni articoli, fra cui proprio gli art. da 106 a 110 attinenti alle sanzioni regolamentari. In tal modo, pur avendo la L. 142/90 rivisto la materia normativa degli enti locali, faceva salvo il relativo sistema sanzionatorio di cui, in essa, mancava citazione.

Il Legislatore del 2000, deciso a rivoluzionare l'intera materia degli Enti Locali, varava allora l'attuale D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, all'art. 274 abrogava totalmente il R.D. 03.03.1934, n. 383, dando vita così ad una norma imperfetta che lasciava scoperta da apparato sanzionatorio un'importantissima parte della normativa quotidianamente applicabile dai Comandi di Polizia e cioè tutta la sezione riguardante i regolamenti e le ordinanze comunali e provinciali. Inizialmente si tentò di "tamponare" la falla, oltre che facendo presente la carenza agli organi legislativi competenti che ammisero il proprio errore dopo mesi di insistenza, tentando nell'immediatezza di applicare le sanzioni alle disposizioni comunali in relazione alla normativa della Legge n. 689/81, cosa che accadde nella maggior parte dei casi, applicando le sanzioni già esistenti nei regolamenti con la giustificazione che erano state stabilite fra il limite minimo e massimo di cui all'art. 10 della stessa L. n. 689/81 (da L.4.000 a L.20.000.000) o delimitandole entro tale limite nel caso di emissione di nuove ordinanze, seppur mancando, in effetti, la norma di fondo che giustificasse l'esistenza di un potere sanzionatorio dell'ente locale, come lo era l'art. 106 della vecchia Legge Comunale e Provinciale.

A questo punto, il Legislatore, costretto ad intervenire, emanò la Legge n. 3/2003 che, all'art. 16, introduceva nel D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 7 bis che così recita: "*Art. 7-bis. Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*"

Si esprimeva così un principio fondamentale che salvasse l'applicazione effettiva dei regolamenti che, in difetto, sarebbero rimasti norma imperfetta. Veniva stabilita una "forbice" all'interno della quale, seppur molto limitativa in relazione a determinati tipi di violazioni

regolamentari, i Comuni e le Province avessero la facoltà di imporre una sanzione a monito delle disposizioni emanate ed emanande.

**Alle ore 11,00 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.**

Restava, tuttavia, prosegue il Consigliere Fundarò, scoperta la fascia delle ordinanze emanate dagli enti locali; nell'art. 7 bis menzionato, queste non venivano citate e si cominciarono a sollevare dubbi sull'applicabilità dell'articolo stesso anche a tali provvedimenti: per il principio "quod lex non dixit non voluit", da più parti si sostenne che la riserva di legge sulla materia normativa non permetteva di applicare il principio di analogia fra ordinanze e regolamenti.

Al Legislatore non restò che rimediare anche a tale dimenticanza, introducendo il comma 1 bis nell'art. 7 bis di cui sopra, tramite l'articolo 1-quater, comma 5 della Legge n. 116 del 2003: *"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari."*

Attualmente, quindi, il quadro sanzionatorio dei regolamenti ed ordinanze emanate dagli enti locali in base all'art. 7 del D.Lgs.267/2000, è costituito dal successivo art. 7 bis che fornisce una base normativa per la potestà sanzionatoria diversa da quella statale o regionale.

Lo Stato e le Regioni hanno fondamentalmente potestà normativa. Questa è mutuata direttamente dai principi costituzionali sanciti dall'art. 117 della Costituzione dove, al primo comma si recita testualmente: *"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni..."* ed al comma sesto si determina che *"La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia."*

Anche la potestà regolamentare degli enti territoriali minori pone le sue basi, comunque, sui principi costituzionali. Infatti, l'art. 117 della Costituzione, sempre al comma 6, prosegue: *"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"* e, prima ancora, l'art. 114, comma 2, indica che *"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"*. Pertanto, ogni ente locale territoriale ha il potere di autorganizzarsi ed autoregolamentarsi. Questo, può, infatti, stabilire le regole per la propria organizzazione con l'apposito strumento dello Statuto, che, oltre che dalla Costituzione, è sancito poi dall'art. 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Tale articolo esprime la massima autonomia dell'ente nello stabilire *"le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente"*

*previsto" dal Testo Unico degli Enti Locali. Stabiliscono, inoltre, "norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti".*

Anche il potere di emanare regolamenti è, per quanto sopra detto, previsto fra le funzioni normative proprie del Comune e della Provincia già dalla Carta Costituzionale e viene poi rielaborato dall'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, poco sopra citato, con specificazione che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti"*, ma tale potere deve limitarsi alle *"materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un doppio limite che circoscrive la potestà regolamentare: uno di legittimità, riguardante le fonti normative superiori, poiché nell'emanazione del regolamento l'ente locale deve rispettare i principi fissati dalle fonti normative di grado superiore -legge e statuto-, ed uno riguardante la materia, che la limita a tutto quanto è di specifica competenza dell'ente, in particolare legato ad un determinato territorio, ed, in primis, all'organizzazione dei propri organi ed uffici, sancendo così il carattere fondamentale del *"Regolamento degli uffici e servizi"*.

Tuttavia, diverse pronunce giurisprudenziali, fra cui quella del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 6317/2004, hanno ritenuto che *" è da condividersi l'opinione secondo cui, anche al di là delle materie contemplate espressamente, la potestà regolamentare degli enti locali (sia pur nei limiti dettati dall'ordinamento) può spaziare oltre le materie contemplate espressamente, in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali (art. 3 comma 2° D.Lvo 267/2000: "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"), del fatto che il potere regolamentare è espressione del potere di autorganizzazione dell'ente e dal carattere puramente esemplificativo delle materie indicate nel prefato art. 7 D.Lvo 267/2000 (cfr. l'inciso "in particolare")"*.

Infatti, oggi, si possono trovare, nelle varie realtà territoriali, regolamenti di ogni tipo e per ogni materia l'ente locale voglia normare e rientri nelle proprie competenze territoriali e per materia. Per maggior specificazione, si ricorda che le funzioni e le competenze del Comune, afferma il Consigliere Fundarò, sono previste negli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 267/2000, mentre quelle delle Province sono previste agli artt. 19 e 20 del medesimo decreto, che, in particolare, recitano: *" Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. .... Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. ... Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti*

finanziari, assicurando le risorse necessarie" e, per la provincia: "Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.", oltre ad importanti compiti programmatori e coordinatori dell'attività propria e dei comuni, pianificando e coordinando gli enti, anche con indirizzi generali di assetto del territorio. Una miriade di competenze che, vuoi in veste di organo governativo, vuoi in veste di titolare di funzioni proprie, spazia in ogni campo, ma che ha come minimo comune denominatore la soddisfazione delle esigenze sia quella determinata collettività sul quel determinato territorio, con le proprie peculiarità.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: "**Studio e Consultazione per la definizione del "Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la civile convivenza in città"**".

Il Presidente Antonio Pipitone invita i Consiglieri Comunali a fare proposte circa la stesura del Regolamento di cui all'oggetto.

Sentite gli interventi e le proposte si provvede a stilare il Regolamento.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione**

**1** Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

**2** Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

**3** Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

**4** Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

**5** Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

## **Art.2 - Definizioni**

**1** Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale



e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

## **TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'**

#### **Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

**1** Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

**2** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

**3** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

**4** I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolve a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle

occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

**5** L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.

**6** E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Il Presidente Pipitone necessitando, la trattazione del tema, di ulteriore approfondimento in apposita riunione già convocata con analogo punto all'ordine del giorno, alle ore 12.00 dichiara sciolta la seduta.

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO